



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del Reg. Data 29-05-2018

Oggetto: Approvazione relazione e schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 16:40, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PAOLONI ROBERTO	SINDACO	P
ANTINORI MARIO	VICE SINDACO	A
LOSEGO FRANCESCO	ASSESSORE	P

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 151, comma 7, e dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale deve provvedere all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente entro il termine del 30 aprile;

Appurato, a tale riguardo, che a termini del decreto 7 maggio 2018 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 per i Comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*», è stato differito al 30 settembre 2018;

Dato atto che il Comune di Belforte del Chienti, il cui territorio è stato colpito dagli eventi sismici di cui trattasi, rientra nell'elenco di cui al citato allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016;

Visto il Titolo VI del decreto legislativo n. 267/2000, il quale disciplina le modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

Osservato che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, mediante il rendiconto della gestione il quale comprende:

- a) il *conto del bilancio* che, ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000, dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- b) il *conto economico* che, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e rileva il risultato economico dell'esercizio;
- c) lo *stato patrimoniale* che, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 267/2000, rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto della gestione contempla i seguenti elaborati:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione;

Visto il punto 5.4 del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che, in allegato al rendiconto dell'esercizio, sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, al rendiconto della gestione sono allegati inoltre i seguenti documenti:

- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- la relazione dell'Organo di revisione, di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*» relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 2013, nonché, a titolo conoscitivo, la tabella con i nuovi parametri deficitari elaborati dall'Osservatorio sulla finanza locale istituito presso il Ministero dell'interno e approvati con atto di indirizzo del 20 febbraio 2018;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2015;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- Consiglio comunale n. 6 del 18 aprile 2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del documento unico di programmazione (*DUP*) per il triennio 2017-2019;
- Giunta comunale n. 49 del 2 maggio 2017, di approvazione del «*piano esecutivo di gestione (PEG)*»;
- Consiglio Comunale n. 19 del 26 settembre 2017, di approvazione dell'assestamento generale e della verifica degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2017/2019, rispettivamente ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

Richiamati i provvedimenti mediante i quali sono state apportate, in corso d'anno, variazioni in aumento ovvero in diminuzione a detti documenti di programmazione economico-finanziaria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 luglio 2017, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2016, il cui risultato della gestione finanziaria

evidenziava un fondo di cassa di € 306.704,84 e un risultato di amministrazione di € 572.035,77 così composto:

		importo
Risultato di amministrazione	A	586.242,90
Parte accantonata	B	304.298,49
Parte vincolata	C	53.277,69
Parte destinata agli investimenti	D	109.789,76
Parte disponibile	E = (A-B-C-D)	118.876,96

Dato atto che nella redazione del conto di bilancio 2017, nella prima colonna, sono stati correttamente riportati i valori finali contenuti nel rendiconto 2016 (*cf. punto 9.3 del principio contabile n. 4/2*), con particolare riguardo:

- ⇒ al fondo di cassa, pari a € 306.701,84;
- ⇒ al carico dei residui attivi, pari a € 654.470,54;
- ⇒ al carico dei residui passivi, pari a € 333.853,81;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15 marzo 2018 si è proceduto all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in conformità a quanto sancito dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e del punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, con i seguenti risultati finali complessivi:

descrizione dell'operazione	importo
residui attivi eliminati (operazione passiva)	108,91
residui attivi riaccertati (operazione attiva)	1.156,66
residui passivi eliminati (operazione attiva)	9.011,17
risultanza finale attiva	10.058,92

- ⇒ *residui attivi* da conservare al 31 dicembre 2017, ammontanti a € 992.224,16, di cui:
 - € 262.835,27 derivanti dalla gestione dei residui;
 - € 729.389,89 derivanti dalla gestione di competenza;
- ⇒ *residui passivi* da conservare al 31 dicembre 2017, ammontanti a € 386.162,51, di cui:
 - € 65.492,44 derivanti dalla gestione dei residui;
 - € 320.670,07 derivanti dalla gestione di competenza;

Appurato che:

- ⇒ il tesoriere comunale – *UBI Banca spa* – in ottemperanza all'articolo 226 del decreto legislativo n. 267/2000 ha reso, per la parte di sua competenza, il conto dell'esercizio

finanziario 2017 le cui risultanze di cassa collimano con le scritture contabili del Comune;

⇒ il servizio finanziario dell'Ente ha predisposto il rendiconto dell'esercizio 2017 che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

	segno	gestione		
		residui	competenza	totale
fondo di cassa al 1° gennaio 2017	+			306.701,84
riscossioni	+	392.683,02	1.978.745,29	2.371.428,31
pagamenti	-	259.350,20	2.104.853,02	2.364.203,22
saldo di cassa al 31 dicembre 2017	=			313.926,93
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017	-			-
fondo di cassa al 31 dicembre 2017	=			313.926,93
residui attivi	+	262.835,27	729.388,89	992.224,16
residui passivi	-	65.492,44	320.670,07	386.162,51
fondo pluriennale vincolato per le spese correnti	-			49.115,70
fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale	-			126.679,37
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A)	=			744.193,51

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017	224.109,62
Fondo contenzioso	30.000,00
Altri accantonamenti	85.548,57
Totale parte accantonata (B)	339.658,19
Parte vincolata	
Totale parte vincolata (C)	-
Totale parte destinata agli investimenti (D)	95.995,93
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	308.539,39

Visti, quindi, i seguenti documenti:

- la relazione della Giunta, risultante dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 composto dal *conto del bilancio*;

Ricordato, per quanto concerne il *conto economico* e lo *stato patrimoniale*, che il Comune avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal combinato disposto degli articoli 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e degli articoli 222, comma 2, e 233-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 novembre 2015, stabili di rinviare la contabilità economico-patrimoniale all'esercizio 2017;

Osservato a tale proposito che l'Anci, in occasione della riunione della Commissione Arconet del 14 marzo 2018, ha rappresentato le difficoltà incontrate dai Comuni e legate al predetto adempimento, evidenziando inoltre un rilevante disallineamento nella normativa vigente sulla decorrenza degli obblighi per i piccoli Comuni e in particolare:

⇒ l'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, nello stabilire che «*Gli enti*

locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017», determina con sufficiente evidenza la decorrenza dall'esercizio 2018 di tale obbligo (con rendicontazione nel 2019), confermata dal medesimo tenore del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato;

⇒ in contrasto con la citata norma, il *«principio contabile applicato del bilancio consolidato»* imporrebbe invece la redazione del bilancio consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della contabilità economica e patrimoniale) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (*cfr. il decreto legislativo n. 118/2011, Allegato 4/4, punto 1*);

Considerato che in tale occasione la Commissione Arconet, pur riconoscendo la fondatezza dei problemi posti, si riservò la decisione sulla modifica del principio proposta da Anci, al fine di approfondire ulteriormente la questione;

PRESO Atto che tale riserva è stata sciolta con la pubblicazione della FAQ n. 30 dell'11 aprile 2017 della Ragioneria Generale dello Stato in base alla quale *«Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico»;*

Reputato, in considerazione della complessità delle numerose operazioni richieste dalla contabilità economico-patrimoniale e dalla contestuale riclassificazione dell'inventario, evidenziando, a tale riguardo, che lo scorso anno, per tali adempimenti, fu concessa una proroga fino al 31 luglio a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che attivavano per la prima volta il processo contabile in parola, di proporre al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del rendiconto 2017, di esprimersi formalmente per il rinvio dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale con decorrenza dall'esercizio finanziario 2018 e, quindi, con rendicontazione nell'anno 2019;

Visto, quindi, il decreto interministeriale 18 febbraio 2013, recante *«Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015»* che, all'articolo 2, ultimo periodo, stabilisce:

«I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014»;

Precisato, a tale riguardo, che ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, al conto del bilancio è annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

Rilevato che risulta che tutti i parametri sono rispettati per cui il Comune non presenta condizioni di squilibrio;

Visto, inoltre, il provvedimento in data 20 febbraio 2018 dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, avente per oggetto: *«Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla revisione dei parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del TUEL»;*

Considerato che con detto atto di indirizzo l'Osservatorio:

- ⇒ ha reso noti i nuovi 8 parametri di deficitarietà strutturale che andranno a sostituire quelli approvati con DM 18 febbraio 2013;
- ⇒ raccomanda una fase di sperimentazione sul rendiconto 2017 volta a calcolare tali indicatori e raccogliere i dati attraverso la *Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)* al fine di testarne l'efficacia e operare, se del caso, gli opportuni aggiustamenti;

Verificato che anche dalla compilazione di detti nuovi 8 parametri sperimentali risulta che il Comune non presenta condizioni di squilibrio in quanto tutti gli indicatori sono negativi;

Visto l'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare il comma 463 e successivi, in forza dei quali:

- a decorrere dall'anno 2017 ha cessato di avere applicazione la disciplina inerente il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il cosiddetto «*pareggio di bilancio*», introdotto, dall'anno 2016, dall'articolo 1, comma 709 e successivi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, a sua volta, aveva abrogato l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente la disciplina del «*patto di stabilità interno*»;
- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, *in termini di competenza*, tra le entrate finali e le spese finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- le *entrate finali* sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le *spese finali* sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della *quota riveniente dal ricorso all'indebitamento*;
- non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Dato atto che l'Ente ha rispettato l'obiettivo di finanza pubblica come desumibile dalla certificazione, trasmessa in data 28 marzo 2018 al Ministero dell'Interno, che presenta i seguenti dati complessivi espressi in migliaia:

<i>descrizione dell'operazione</i>	<i>importo</i>
saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	300
obiettivo di saldo finale di competenza dell'anno 2017	-
differenza tra il saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	300

Dato atto che l'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dispone che gli enti locali alleghino al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Tenuto conto che alla data del 31.12.2017 non esistevano contratti relativi a strumenti finanziari derivati e, quindi, tale obbligo non deve essere assolto da parte di questo Comune;

Considerato che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati *SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici)* e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto;
- ✓ l'articolo 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2009 dispone che gli enti soggetti alla rilevazione dei dati SIOPE alleghino al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
- ✓ lo stesso articolo 2 del predetto decreto prevede che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere, l'Ente allega al rendiconto una relazione predisposta dal responsabile finanziario, inviata entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, con cui sono esplicate le cause che hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE;
- ✓ non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini di cui sopra le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento;

Considerato altresì che:

- l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 138, dispone che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, il quale è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente Locale;
- con decreto ministeriale del 23 gennaio 2012, n. 58350, è stato approvato lo schema tipo del prospetto da utilizzare per la rendicontazione delle spese di rappresentanza, da sottoscrivere a cura del Segretario dell'Ente, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione economica-finanziaria;

Ravvisato che l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la riduzione dei costi degli apparati amministrativi a decorrere dall'esercizio 2011, con particolare riferimento a:

- ⇒ riduzione del 10% dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo rispetto al corrispondente ammontare alla data del 30.4.2010 (*cfr. comma 3*);
- ⇒ contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 7*);
- ⇒ contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 8*);
- ⇒ divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (*cfr. comma 9*);
- ⇒ contenimento della spesa per missioni entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 12*);
- ⇒ contenimento della spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 13*);

Evidenziato, a tale proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, ha stabilito che i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 sono cumulabili e che quindi la verifica del rispetto della normativa andrà effettuata nel complesso;

Visto l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il divieto di sostenere spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con possibilità di deroga esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere e con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

Appurato che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 28 del 31 dicembre 2013, in riferimento alle misure di contenimento della spesa di funzionamento degli apparati amministrativi, ha affermato che sussiste l'obbligo per gli enti locali di rispettare il tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente, coerentemente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sopracitata sentenza n. 139/2012;

Visti altresì i seguenti vincoli e divieti vigenti per l'anno 2017:

- ❖ non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per i canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (*cf. l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012*);
- ❖ possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con attestazione da parte dell'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese, della congruità del prezzo (*cf. l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012*);
- ❖ divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, salvo la possibilità di proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (*cf. l'articolo 7, comma 6, lettera c,) del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge n. 228/2012*);
- ❖ obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (*cf. l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012*);
- ❖ obbligo di prioritaria destinazione del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari all'estinzione anticipata dei mutui (*cf. l'articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125*);

Visto l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra, tra l'altro, gli esiti della verifica

dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

Ricordato che l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, dispone che gli enti sottoposti al pareggio di bilancio assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

Tenuto conto che l'Ente è soggetto al vincolo di destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera c,) della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Considerato che, riguardo all'indebitamento, l'articolo 201 del decreto legislativo n. 267/2000, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che per l'anno 2017 l'importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, non può superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo esercizio precedente (nella fattispecie l'esercizio 2015);

Visti i commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi:

- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione per opere pubbliche (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017);*

mentre per l'anno 2017 rimaneva vigente la disposizione di cui al comma 737 della legge n. 208/2015, in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni «possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione

ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche»;

Appurato che nell'esercizio in parola non sono stati utilizzati proventi delle concessioni edilizie a copertura delle spese correnti;

Considerato che il nuovo principio contabile di competenza finanziaria, previsto dal citato allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, introducendo il «*Fondo crediti dubbia esigibilità*» (FCDE) a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha rafforzato l'obbligo di accantonamento al fondo, sulla base di un metodo matematicamente definito;

Reputato che tale metodo, applicato sui residui attivi mantenuti nel presente rendiconto, può considerarsi sufficiente a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio di questo Ente;

Ravvisato che, come da attestazioni dei Responsabili dei servizi, al 31 dicembre 2017 non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere ex articolo 194 del decreto legislativo stesso;

Preso atto che gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'articolo 233 del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso, quindi, che si dovrà procedere alla consegna degli elaborati del rendiconto in parola all'Organo di revisione onde permettere l'esame di competenza per la predisposizione della relazione ex articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con le norme in materia di armonizzazione;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Ritenuto, per l'urgenza di attuare con tempestività i successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di approvare lo schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 che presenta le risultanze finali di cui al prospetto in premessa che deve intendersi qui integralmente riportato.
- 3) Di approvare la relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2017, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta in conformità al combinato disposto degli articoli 151, comma 6, e 231 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011.
- 4) Di specificare che lo schema di rendiconto ed i relativi allegati, unitamente al conto reso dal Tesoriere Comunale e alla relazione che sarà redatta a cura dell'Organo di revisione

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in conformità alla vigente richiamata normativa.

- 5) Di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni di cui alle premesse, di esprimersi formalmente in sede di approvazione del rendiconto 2017 per il rinvio dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale con decorrenza dall'esercizio finanziario 2018 e, quindi, con rendicontazione nell'anno 2019.
- 6) Di mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e relativi allegati, in conformità alla vigente normativa.
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto 2017, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

Li 14-06-2018

Della su estesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

Il responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 14-06-018 al 28-06-018 senza reclami.

li, 29-06-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' comunicata ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000;
Prot. n. 3379 Li 14-06-2018
- E' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000).
- E divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla ultimazione della pubblicazione (Art. 134, c. 3 D. Lgs 267/2000).

li, 09-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 14-06-018

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
